

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 23/04/2026

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 11/01/2021 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/05/2025, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- la restituzione della somma di € 580,56, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di spese di istruttoria e commissioni intermediazione creditizia non maturate;
- in via subordinata, per i costi ritenuti *up front*, una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi;
- la restituzione delle "*quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute*";
- il pagamento delle spese legali, quantificate in € 200,00;
- la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura;
- gli interessi legali a far data dal reclamo.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, rilevando:

- la congruità di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo, redatto in conformità al contratto e al SECCI;
- la perdurante applicabilità dell'art. 6-*bis* d.P.R. n. 180/1950 che, nel far rinvio alle disposizioni di trasparenza, ingenera in capo agli enti finanziatori il "legittimo affidamento" circa la praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla chiara distinzione tra costi *up-front* e costi *recurring*;

- l'applicabilità alla materia in esame dei principi enunciati dalla sentenza della CGUE del 09/02/2023 (C-555/21) in merito ai contratti di credito immobiliare ai consumatori, posto che il SECCI, come il PIES, garantisce la tutela della trasparenza verso il cliente;
- che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, ha statuito che *“i soggetti privati lesi [dal mancato rimborso delle commissioni up-front] non potranno che avvalersi della responsabilità civile dello Stato per inadempimento commissivo, ossia per inesatta attuazione della direttiva”*; pertanto, ogni domanda di rimborso di commissioni, le quali non sono state soddisfatte neppure dal soggetto con cui è stato sottoscritto il contratto, non potrà che essere rivolta nei confronti dello Stato Italiano;
- l'entrata in vigore dell'art. 27 d.l. n. 104/2023 che, al fine di disciplinare con rigore la titolarità delle obbligazioni restitutorie con riferimento ai contratti sottoscritti prima del 25/07/2021, ha fatto salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa;
- di aver preso in carico la richiesta di rimborso quote e che le tempistiche sono date dal fatto che, trattandosi di pratica ceduta, non era in possesso dell'IBAN della cliente.

Pertanto, chiede il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha rinunciato alle repliche.

DIRITTO

Premesso che il contratto è stato stipulato in data 11/01/2021, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto *“Sostegni-bis”* (25/07/2021) convertito con legge n. 106 del 23/07/2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies T.U.B., l'estinzione anticipata è avvenuta alla quarantottesima rata, previa emissione del relativo conteggio estintivo.

Si osserva che le attività connesse alle voci di costo sono descritte nel modulo SECCI.

Tanto ricostruito, è necessario evidenziare, con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25/07/2021, poi anticipatamente estinti, che secondo l'orientamento condiviso dai Collegi successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, trova applicazione l'originario art. 125-sexies T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

I Collegi hanno altresì ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/19, richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza Lexitor; si rammenta che, in detta pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha statuito che: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. [...] Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. [...] La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. [...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. [...]”*

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);

- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall'altro lato la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo sopra sintetizzato risulta confermato dal d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136, il cui art. 27 ha espressamente disposto che *"1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»."*

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – il Collegio di Bari ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor *"non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (cfr. par. 28 e 32-36)"* (Collegio di Bari, decisione n. 5157/2023).

Ciò posto, natura *up-front* va riconosciuta ai costi in favore dell'intermediario creditizio, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto; invece la diversa natura *recurring* deve essere riconosciuta ai costi di istruttoria (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 546/2026; Collegio di Palermo, decisione n. 5346/2025; Collegio di Roma, decisione n. 7401/2025; Collegio di Bologna, decisione n. 8897/2025).

Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate e degli importi già rimborsati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	3.10%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60.00%
- in proporzione alla quota interessi	37.66%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
	costi istruttoria (recurring)	€ 520.00	€ 312.00	€ 195.83		€ 312.00
	costi intermediario del credito (up front)	€ 447.60	€ 268.56	€ 168.57		€ 168.57
			€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00
			€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00
			€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00
			€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00
	rimborsi senza imputazione					€ 0.00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 481
interessi legali	1

Il ricorrente formula, altresì, una richiesta di restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute, senza tuttavia produrre documentazione a supporto.

Ad ogni buon conto, si segnala che l'intermediario ha precisato di aver *“preso in incarico”* la richiesta e che prevede tempistiche maggiori per l'evasione poiché non sarebbe in possesso di un IBAN del cliente.

Il ricorrente, che ha regolarmente ricevuto le controdeduzioni, ha rinunciato alle repliche.

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di rifusione delle spese di assistenza difensiva, attesa la natura seriale del ricorso e comunque il difetto di *“evidenze documentali da cui possa evincersi la rilevanza della presenza del professionista nella gestione del procedimento avente ad oggetto questioni connotate da una spiccata serialità, nonché privo di elementi di complessità”* (così Collegio di Bari, decisione n. 7214/2025, in aderenza al principio espresso da Collegio di Coordinamento, decisione n. 4580/2025).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 481,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE